

TRIBUNALE DI MESSINA – GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700

C.P.C. E ISTANZA EX ART. 151 C.P.C

La Prof.sa **VIRZÌ ADRIANA** nata a S. Agata di Militello il 15.11.1983 codice fiscale VRZDRN83S55I199I, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al fascicolo telematico da considerarsi apposta in calce al presente atto, dall'avv. Nicolina Calanni Macchio, C.F.: CLNNLN57C52A177V, domiciliata in Messina Via C. Battisti 56, fax: 090/679790, presso lo studio dell'avv. Nicolina Calanni Macchio, la quale dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di rito a seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.nicolettacalannimacchio@pec.giuffre.it,

- RICORRENTE -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588), domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, is. 221, n. 65, Messina;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.), in persona del Dirigente p.t. (C.F.: 80018500829), Via G. Fattori 60, 90146 Palermo, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, is. 221;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.), Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rapp.te, Via S. Paolo is. 361, 98122 Messina (C.F. 80005000833), domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, Isol. 221, n. 65, Messina; **- RESISTENTI -**

e nei confronti di

docenti iscritti nelle graduatorie di prima fascia GPS provincia di MESSINA e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per la classe di concorso A047 che sarebbero



scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente, nonché dei docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, essendo la ricorrente attualmente iscritta nella seconda fascia GPS e nella terza fascia GI per il biennio 2022-2024.

PREMESSO:

A) L'odierna esponente è in possesso di Titoli di Studio ed idoneità. Più in particolare, dei seguenti titoli:

- Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "E. Fermi" di Sant'Agata di Militello a.s. 201/2002 voto 100/100;
- Laurea Triennale in Scienze Statistiche conseguita presso L'Università degli Studi di Messina il 30.09.2005 con 110/110 con lode;
- Laurea Specialistica in "Statistica per le Applicazioni" conseguita presso l'Università degli Studi di Messina in data 15.11.2007 con 110/110 con lode;
- Master annuale di I Livello in "La Didattica la Funzione Del Docente e L'integrazione degli Alunni con Bisogni Educativi Speciali" presso L'accademia di belle arti Fidra con conseguimento di 24 CFU;
- Master di I Livello in "Insegnamento delle Materie Scientifiche nell'istituto di I e II Grado: Matematica e Fisica" presso l'università E-Campus;
- Certificazione corso Lingua Inglese di livello B2, del 31.03.2017, Pegaso Università Telematica.

Tutti titoli legittimanti, come meglio appresso si vedrà, il diritto dell'odierna esponente di essere inserita nelle graduatorie di prima fascia GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per la classe di concorso A047.

Nonostante, come sopra elencato, l'esponente sia inequivocabilmente in possesso di ogni Titolo di Studio, Crediti e Idoneità, in particolare Laurea e 24 crediti CFU, previsti,



come si vedrà dalla vigente normativa, la piattaforma online non gli ha permesso di potersi iscrivere nelle graduatorie di prima fascia GPS provincia di Messina e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per la classe di concorso A047, come da titoli posseduti, costringendola così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, per quanto di seguito meglio sarà rilevato, proponendo, in data in data 25.05.2022 l'aggiornamento della posizione nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella classe di concorso A047 per il biennio 2022-2024 e in data 10.08.2022 esprimendo le preferenze annuali fino al termine delle attività didattiche indicando le scuole secondarie di II grado della provincia di Messina con riferimento alla classe di concorso A047 per l'a.s. 2022/2023, così come il sistema online gli ha permesso di effettuare (v. doc. all.).

Atteso quanto sopra, l'esponente resta conseguentemente costretta a dover ricorrere ora col presente atto innanzi all'adito Tribunale di Messina, Giudice del Lavoro, territorialmente competente nel caso di specie, per la proposizione di ogni censura ed opposizione sotto i diversi profili di legge e agli effetti tutti di legge applicabili alla fattispecie. E comunque, per le ragioni ed i **MOTIVI** che di seguito si passa ad enucleare.

I MOTIVO: GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO.

Alla luce della notevole evoluzione giurisprudenziale, nessun dubbio emerge oggi che la domanda per cui oggi è causa vada sottoposta al vaglio del Giudice ordinario. In particolare, chiara e precisa è stata la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU nello statuire che: *“Fin da Cass., S.U., n. 3399 del 2008, si è infatti affermato in generale che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo,*



ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”, evidenziando altresì il potere del Giudice adito di disapplicazione dell’eventuale atto amministrativo ostativo a garantire la tutela del diritto dell’odierna esponente: “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

II MOTIVO: ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA' DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N.112/2022.

Con l’Ordinanza Ministeriale n.112 del 06.05.2022, il Ministero dell’Istruzione ha avviato le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per il biennio 2022/2024, di fatto non facendo altro che ripubblicare la precedente O.M. n.60/2020. relativa sempre all’istituzione di due diverse tipologie di graduatorie, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie di istituto (GI), il tutto non riconoscendo esplicitamente, come si dovrebbe invece fare con una logica, coerente e razionale applicazione di tutta la disciplina normativa, nazionale e europea, il valore abilitante della laurea e/o diploma ITP e dei 24 CFU e quindi impedendo di fatto



all'odierna ricorrente, tramite la prevista piattaforma online, di potersi iscrivere nelle graduatorie di prima fascia GPS provincia di MESSINA e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso A047, pur avendone, come sopra già evidenziato tutti i requisiti e presupposti di legge.

Più specificatamente, l'O.M. n. 112 del 2022, così come la precedente n. 60 del 2020, all'art.3 comma 9 affermando che: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle



metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso” continua a negare il diritto dei laureati/diplomati con 24 CFU ad essere inseriti nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I., in quanto, ancora una volta, impone (illegittimamente) come presupposto e titolo obbligatorio “l’abilitazione”, pertanto, senza alcun riguardo all’intervenuta modifica strutturale e di sistema di cui alla L. 107/2015 ed al D. Lgs. 59/2017.

L’Amministrazione Scolastica in questione continua, quindi, a limitare l’iscrizione nelle graduatorie di prima fascia GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, richiedendo l’abilitazione all’insegnamento, mentre il legislatore, in particolar modo in applicazione del suddetto D. Lgs. 59/2017, ha chiaramente allargato il concetto di abilitazione, anche ai fini dell’inserimento nelle graduatorie in esame, con diploma ITP/Laurea e conseguimento dei 24 CFU, concetto ripreso, statuito e confermato in modo pacifico e costante dalla stessa Giurisprudenza di merito nazionale, anche dell’odierno Tribunale adito, che ha più volte statuito come l’aspirante docente munito di Laurea/Diploma più 24 CFU ha gli stessi diritti e deve godere delle stesse modalità di accesso all’insegnamento riconosciute all’aspirante docente abilitato e/o munito di 36 mesi di servizio.

In particolare, l’art. 5 del d.lgs. 59/2017, dispone che: *“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta*



formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”, dalla semplice lettura di detto articolo si evince chiaramente come non venga più richiesta alcuna “abilitazione”, avendo il legislatore individuato il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, al pari dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Pertanto, tale ricostruzione interpretativa consente di considerare definitivamente equiparato il possesso del titolo accademico congiunto ai 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, e tale interpretazione non può che essere applicata anche per l'inserimento nella II fascia del personale



docente delle graduatorie di circolo e di istituto e per l'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali, così come oggi richiesto dall'odierna esponente.

Anche con riferimento all'insegnante tecnico pratico, il legislatore ha di fatto equiparato l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento dei PAS e TFA) al possesso del Diploma Tecnico Pratico, tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti e fino all'anno scolastico 2024-2025, ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 comma 2 del suindicato d.lgs. 59/2017, secondo cui *“I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025...”*, e dell'art. 3 comma 2 D.P.R. n. 19/2016, che identifica – ai fini della partecipazione al concorso – l'abilitazione con il possesso del solo diploma tecnico pratico e ciò fino all'anno scolastico 2024-2025.

Una interpretazione difforme da quella appena formulata non comporterebbe null'altro se non una applicazione illogica, discriminatoria e altresì in contrasto, come meglio si vedrà, anche con la stessa normativa europea, ciò in quanto si finirebbe con l'affermare, che il titolo didattico e i 24 CFU rappresenterebbero valido titolo di accesso per i prossimi concorsi docenti, in quanto in tal caso sarebbero a tutti gli effetti considerati qualità soddisfacenti il requisito della “abilitazione” (così come ottenuta per esempio con SISS, TFA e PAS), ma tale qualità “abilitante” non verrebbe invece considerata idonea/utile per l'inclusione in graduatoria delle supplenze. È evidente quindi come sia paradossale pensare (ed applicare) che il possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento, per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale anche abilitante, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie riservate agli abilitati, ai fini dell'assegnazione degli incarichi di supplenza. Sul punto, innumerevoli sono i pronunciamenti di merito da parte di diversi Giudice del



Lavoro che affermano il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, il tutto secondo la ridefinizione del concetto di “abilitazione” operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Pertanto, l’odierna ricorrente, alla luce della sussistenza in capo alla medesima del titolo accademico, dei crediti CFU, ha diritto di essere iscritta nelle graduatorie di prima fascia GPS provincia di MESSINA e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto per la classe di concorso A047.

La giurisprudenza in maniera unanime e consolidata si è espressa con diverse pronunce, stabilendo per esempio come: *“appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)”* (Sentenza n. 907/2022 pubbl. il 27/04/2022), orientamento questo unanime del Tribunale di Messina, anche in composizione collegiale, in numerosi procedimenti praticamente identici a quello odierno (Trib. Messina, sez. lav., ordinanza, 3 dicembre 2019, n. 25277/2019 nel procedimento iscritto al n. 5051/2019 R.G.; Trib. Messina ordinanze del 14 ottobre 2019 nei procedimenti iscritti al n. 4017/2019 R.G. e al n. 4276/2019 R.G.; Trib. Messina, sez. lav., ordinanza, 30 gennaio 2021, n. 2074/2021 nel procedimento iscritto



al n. 3569/2020 R.G.; V. anche Trib. Roma n. 2823/2019, Trib. Cassino 22 maggio 2019, Trib. Siena n. 2493/2019).

Dal punto di vista giuridico, tutti i sopracitati casi, insieme a tanti altri, hanno costantemente statuito, anche alla luce di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, come il titolo didattico (laurea/diploma), congiuntamente al possesso dei 24 CFU, costituisce abilitazione all'insegnamento, e come tale utile sia per i prossimi concorsi docenti sia per l'inserimento di un docente nelle graduatorie di prima fascia GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso, in forza degli specifici titoli posseduti.

In definitiva, alla luce di quanto sopra, è già evidente come i titoli posseduti dall'odierna esponente alla luce del suddetto quadro normativo (decreto legislativo n. 59/2017 e anche del D.M. 92/2019 riferito alla specializzazione sul sostegno) conferisce all'esponente valore abilitante ai fini dell'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto, ritenendo impossibile una interpretazione contraria che ritenga il predetto titolo di studio (Laurea e crediti) idoneo per la partecipazione ai concorsi Docenti e percorsi di specializzazione (per il quali ordinariamente è richiesta l'abilitazione) e non idoneo per l'iscrizione nelle graduatorie di supplenza per cui oggi è causa.

Appare evidente la fondatezza o comunque l'accoglimento dell'odierno ricorso, è evidente che negare l'accesso alla I fascia delle G.P.S. e alla seconda fascia delle G.I., alla luce di tutto quanto riferito, è una vera e propria illegittima disparità di trattamento, ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, che determina anche una violazione di norme costituzionali quali gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

**III MOTIVO: VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE
N.2005/36/CE E N.2013/55/UE.**



La normativa nazionale, così come applicata dall'amministrazione scolastica, con le citate O.M., che ha di fatto ha interpretato le norme nazionali senza la minima osservanza di criteri logici, sistematici, razionali e non costituzionalmente orientate, appalesa una evidente violazione della normativa europea. La suddetta disciplina europea, recepita con il D.lgs. 206/2007 ed il D.lgs. 15/2016, non prevede l'esistenza di un titolo abilitativo per esercitare la professione di insegnante, ma piuttosto la possibilità che l'accesso alla professione possa essere subordinato all'ottenimento di specifiche qualifiche. La stessa direttiva del 2005 specifica come per qualifiche professionali devono intendersi le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza e/o un'esperienza professionale; quindi, è evidente anche in tale circostanza come l'assoluta inesistenza di termini come "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano nemmeno nella logica delle Direttive o dei relativi Decreti di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale". Come innanzi si è preoccupati di puntualizzare, appare evidente che, anche nel rispetto della normativa europea, l'unica interpretazione legittima della normativa nazionale nel suo complesso, soprattutto dei decreti ministeriali oggi impugnati, è quella sopra evidenziata che attribuisce inequivocabilmente all'odierna esponente il diritto di accedere alla I fascia delle G.P.S per la provincia di Messina e alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto per la classe di concorso A047, alla luce del possesso, in capo alla medesima, di tutte le prescritte qualifiche professionali e idoneità necessari ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di prima fascia GPS provincia di Messina e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per la classe di concorso A047. È fuor di dubbio, fermi i rilievi e le eccezioni di cui innanzi, che anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, il ricorso deve essere accolto.



IV MOTIVO: SUSSISTENZA DEI REQUISITI DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA - ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 CPC.

In ordine al *fumus boni iuris*, nel caso di specie, si rinvia ai superiori motivi di diritto che in modo completo e esaustivo fanno emergere la fondatezza delle doglienze mosse dall'odierna ricorrente che si confida siano totalmente accolte. Per quanto concerne il “*periculum in mora*”, oltre ad essere in re ipsa evidenziabile il danno, si sottolinea come incombe sulla ricorrente il rischio della perdita di sottoscrivere proficui contratti di lavoro, considerato che nelle more del giudizio di merito rimarrebbe preclusa alla ricorrente la possibilità di essere inserita nelle graduatorie in cui la medesima avrebbe il diritto di essere inclusa, subendo così un pregiudizio sia alla propria professionalità, non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa conformemente alla proprie qualifiche. Pertanto, risulta, di prioritaria importanza, l'essere inseriti il prima possibile nella posizione spettante nelle GPS, così da poter ambire alla giusta e corretta posizione nella graduatoria e di essere chiamata per incarichi nelle classi di concorso alla medesima più idonee e favorevoli sotto il profilo professionale ed economico, vista la possibilità concreta di poter ottenere incarichi annuali, grazie all'inserimento nella graduatoria corretta, come da consolidata giurisprudenza che riconosce ormai costantemente come: “...la sussistenza del *fumus boni iuris*, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il *periculum in mora*, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso alla ricorrente l'inserimento nelle suddette graduatorie subendo così pregiudizio in ordine alla possibilità di assumere un incarico annuale” (Tribunale di Messina Ordinanza-n. 89-2021 del 18.10.21).

Le questioni di natura formale e processuale innanzi interposte, non certo di mero stile, nonché ogni altra considerazione compiuta in ordine alla fondatezza della questione per



cui è causa e alla comprovata sussistenza, già per via documentale, del diritto dell'odierna ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie, impongono - attesa la ricorrenza del *fumus boni iuris* della domanda e coevemente del *periculum in mora*, determinato dalla evidente esposizione dell'odierna ricorrente al gravissimo ed irreparabile danno che può derivare dal mancato inserimento nella graduatoria spettategli e per cui è causa della imminenza del provvedimento in questione – che dal Tribunale si proceda d'urgenza ed in via preliminare, già con Decreto emesso inaudita altera parte.

Tutto ciò premesso e ritenuto; ritenuto quant'altro sta in fatto ed in diritto e sarà ulteriormente dedotto, la ricorrente ADRIANA VIRZI' come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti **CONCLUSIONI**:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e discussione della causa e previe le declaratorie tutte del caso, così **GIUDICARE**:

1) Ritenuto il gravissimo danno subito dalla ricorrente nel caso di specie; ritenuto, altresì, che il protrarsi di tale stato di fatto, può comportare, o meglio, comporterà un ulteriore grave, imminente ed irreparabile pregiudizio della ricorrente, nel caso che ci riguarda, con conseguente perdita del legittimo diritto ad essere inserita nella suddetta graduatoria.

Si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice adito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.669 sexies e 700 c.p.c., voglia, in via immediata, disporre cautelativamente, per le causali esposte in narrativa, anche con decreto pronunciato inaudita altera parte, accertare, ritenere e dichiarare la ricorrenza del *fumus boni iuris della domanda e coevemente e del periculum in mora* e, quindi, dichiarare che la ricorrente è in possesso di tutti i titoli



abilitanti e qualificanti, come specificato in narrativa, idonei (Laurea e 24 CFU) per l'inclusione nelle graduatorie di prima fascia GPS provincia di MESSINA e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per la classe di concorso A047, nei posti e con i punteggi a lei spettanti, anche a seguito di previa disapplicazione della O.M. 112/2022 e dei successivi o prodromi decreti, provvedimenti o qualsivoglia atto dell'Amministrazione che ne impedisca l'iscrizione.

2) Conseguentemente e ancora in accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR, e/o a chi di competenza, di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti, ordinando alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di cui in narrativa;

3) Ed ancora, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare che l'esponente ADRIANA VIRZI' dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico (Laurea congiunta ai 24 crediti universitari) ai fini dell'inserimento in prima fascia delle graduatorie provinciali di MESSINA e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per la classe di concorso A047, con posizione spettante in base al punteggio maturato.

4) E per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR, e/o a chi di competenza, di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti, Ordinando alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento della ricorrente nelle



graduatorie di cui in narrativa, nonché per le successive per le classi di concorso di rispettivo interesse ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

5) Emettere, in favore della ricorrente ed a carico degli Enti convenuti ut supra, e/o di chi ragione, ogni e qualsiasi ulteriore ordine, statuizione e condanna, comunque attinente e conseguente alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di specifiche conclusioni.

6) Condannare le amministrazioni convenute, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in favore della ricorrente, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.

Con riserva di ulteriormente dedurre, di produrre, di articolare ulteriori capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi o di formulare ogni e qualsiasi altra istanza istruttoria, che si rendesse necessario, anche a seguito di costituzione di controparte e di ulteriormente produrre, **PRODUCE**, unitamente alla procura alle liti: 1) Copia domanda aggiornamento della posizione nelle graduatorie consentite dal sistema online del 25.05.2022; 2) Copia domanda preferenze annuali consentite dal sistema online del 10.08.2022; 3) Attestati e titoli di studio; 4) Certificato 24 CFU; 5) Autocertificazione titoli di studio conseguiti; 6) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, 7) Tribunale Messina Sentenza n. 907/2022; 8) Tribunale Messina Ordinanza n. 89/2021 del 18.10.21; 9) Autocertificazione esenzione contributo unificato.

Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e la ricorrente è esentata dal versamento del contributo unificato non essendo titolare di reddito personale IRPEF per l'anno precedente superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 cit. D.P.R. 30.05.02 n.115, come da dichiarazione allegata.

Salvo ogni altro diritto.



Messina, lì 08.10.2022.

Firmato digitalmente
Avv. Nicolina Calanni Macchio

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti e che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.; **VISTO** il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. **RITENUTO** che la notifica può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge, l'odierna ricorrente ADRIANA VIRZÌ **CHIEDE** all'Ill.mo Giudice di autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR, e/o degli altri Enti resistenti, adottando ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, risulti opportuno.

Messina, lì 08.10.2022.

Firmato digitalmente
Avv. Nicolina Calanni Macchio

